



26 settembre 2019

---

# **Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Diritto successorio)**

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Osservazioni generali sull'avamprogetto</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Approvazione maggioritaria dell'avamprogetto</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Pareri sulle singole proposte</b> .....	<b>7</b>
4.1	Competenza delle autorità svizzere: mantenimento del riferimento all'ultimo domicilio (art. 86 cpv. 1 AP-LDIP) .....	7
4.2	Competenza delle autorità svizzere: introduzione della possibilità di proroga di foro per i cittadini stranieri (art. 86 cpv. 3 AP-LDIP).....	7
4.3	Competenza delle autorità svizzere: competenza sussidiaria in caso di inoperosità delle autorità dello Stato scelto o dello Stato di situazione del fondo (art. 86 cpv. 4 AP-LDIP).....	9
4.4	Competenza sussidiaria delle autorità svizzere del luogo di origine: disciplinamento più chiaro (art. 87 cpv. 1 AP-LDIP) .....	9
4.5	Proroga di foro a favore delle autorità svizzere: relativizzazione della presunzione legale secondo cui la scelta del diritto svizzero fonda nel contempo la competenza delle autorità svizzere (art. 87 cpv. 2 AP-LDIP).....	10
4.6	Competenza sussidiaria delle autorità svizzere del luogo di situazione: disciplinamento più chiaro (art. 88 cpv. 1 AP-LDIP) .....	10
4.7	Applicabilità del diritto svizzero in caso di ultimo domicilio in Svizzera: rinuncia a modifiche (art. 90 cpv. 1 AP-LDIP).....	10
4.8	Possibilità di scegliere il diritto dello Stato estero di cui si è cittadini: estensione agli Svizzeri con doppia cittadinanza (art. 90 cpv. 2 AP-LDIP, primo periodo)..	11
4.9	Possibilità di scegliere il diritto dello Stato estero di cui si è cittadini: presunzione della scelta del diritto in caso di proroga di foro a favore dello Stato in questione (art. 90 cpv. 2 AP-LDIP, secondo periodo).....	12
4.10	Possibilità di scegliere il diritto dello Stato estero di cui si è cittadini: nessun annullamento della scelta del diritto in caso di perdita della cittadinanza in questione (art. 90 cpv. 3 AP-LDIP).....	12
4.11	Rinvio al diritto designato dal diritto internazionale privato dell'ultimo Stato di domicilio: trasformazione in un rinvio al diritto successorio materiale in caso di richiamo al diritto internazionale privato svizzero (art. 91 cpv. 1 AP-LDIP).....	13
4.12	Applicabilità del diritto svizzero alla successione degli Svizzeri all'estero: possibilità di scegliere il diritto dello Stato di domicilio o del diritto del secondo Stato di origine (art. 91 cpv. 2 AP-LDIP) .....	13
4.13	Applicabilità del diritto del luogo della procedura successoria: chiarire che sono contemplati anche gli aspetti formali dell'amministrazione della successione o dell'esecuzione testamentaria come pure la questione dei diritti e della facoltà di disporre della persona incaricata (art. 92 cpv. 2 AP-LDIP).....	14
4.14	Validità formale di disposizioni a causa di morte: abrogazione dell'art. 93 LDIP e spostamento del suo contenuto negli articoli 94 seg. AP-LDIP.....	15
4.15	Introduzione di un rinvio speciale per i testamenti (art. 94 AP-LDIP).....	15
4.16	Diritto applicabile ai testamenti: campo d'applicazione materiale (art. 94 cpv. 1 AP-LDIP) .....	15
4.17	Diritto applicabile ai testamenti: assoggettamento della successione al diritto nazionale determinante anche per il testamento (art. 94 cpv. 2 AP-LDIP).....	16
4.18	Diritto applicabile ai testamenti: possibilità di sottoporre il testamento a uno dei diritti nazionali dell'ereditando (art. 94 cpv. 3 AP-LDIP).....	16
4.19	Diritto applicabile ai testamenti: riserva a favore della Convenzione dell'Aia per le questioni inerenti alla validità formale (art. 94 cpv. 4 AP-LDIP) .....	16
4.20	Adeguamento al regolamento europeo delle disposizioni sui contratti successori (art. 95 AP-LDIP) .....	17

4.21	Diritto applicabile ai contratti successori: campo d'applicazione materiale (art. 95 cpv. 1 AP-LDIP).....	17
4.22	Diritto applicabile ai contratti successori: assoggettamento della successione al diritto nazionale determinante anche per il contratto successorio (art. 95 cpv. 2 AP-LDIP) .....	17
4.23	Diritto applicabile ai contratti successori: regole per i contratti successori con più disponenti (art. 95 cpv. 3 AP-LDIP, primo periodo) .....	18
4.24	Diritto applicabile ai contratti successori: validità per testamenti che equivalgono a un contratto successorio (art. 95 cpv. 3 AP-LDIP, secondo periodo).....	18
4.25	Diritto applicabile ai contratti successori: possibilità di sottoporre il contratto successorio a uno dei diritti nazionali del disponente (art. 95 cpv. 3 <sup>bis</sup> AP-LDIP) .....	18
4.26	Diritto applicabile ai contratti successori: rinvio per analogia alla Convenzione dell'Aia del 1961 applicabile ai testamenti per le questioni inerenti alla validità formale (art. 95 cpv. 4 AP-LDIP) .....	19
4.27	Riconoscimento di atti giuridici stranieri (art. 96 AP-LDIP) .....	19
4.28	Riconoscimento di atti giuridici stranieri: nuovo disciplinamento concernente lo Stato al cui diritto è stata sottoposta la successione (art. 96 cpv. 1 lett. a AP-LDIP) .....	19
4.29	Riconoscimento di atti giuridici stranieri: nuova disposizione concernente gli atti giuridici pronunciati in uno Stato d'origine (art. 96 cpv. 1 lett. c AP-LDIP) .....	19
4.30	Riconoscimento di atti giuridici stranieri: competenza sussidiaria riconosciuta in caso d'inoperosità dello Stato di domicilio (art. 96 cpv. 1 lett. d AP-LDIP).....	20
<b>5</b>	<b>Ulteriori proposte .....</b>	<b>20</b>
5.1	Estensione dei motivi per la competenza sussidiaria svizzera .....	20
5.2	Creazione di una possibilità di impugnare decisioni che prevedono una proroga di foro o una scelta del diritto .....	20
5.3	Chiarimenti nella disposizione concernente i provvedimenti conservativi (art. 89 LDIP) .....	20
5.4	Applicazione per analogia dell'articolo 95 cpv. 3 <sup>bis</sup> AP-LDIP alla successione reciproca dei coniugi .....	21
5.5	Obbligo di rispettare il diritto alla porzione legittima dello stato successorio .....	21
5.6	Elaborazione di un documento ufficiale sui principi svizzeri concernenti la garanzia e la liquidazione della successione.....	21
5.7	Introduzione dell'obbligo della prova della capacità di disporre dell'ereditando .....	21
5.8	Introduzione di una disposizione sulla questione della litispendenza.....	21
5.9	Adeguamento al regolamento UE sul regime dei beni tra coniugi .....	22
5.10	Revisione parziale dell'ordinanza sul registro fondiario .....	22
5.11	Esame dei trattati internazionali con l'Italia e la Grecia .....	22
<b>6</b>	<b>Pubblicità.....</b>	<b>22</b>
	<b>Allegato .....</b>	<b>23</b>

## **Sintesi**

*La revisione della legge sul diritto internazionale privato proposta dall'avamprogetto riguarda il diritto successorio. L'obiettivo principale è la parziale armonizzazione del diritto internazionale in materia di successione svizzero con il regolamento europeo, al fine di evitare decisioni contraddittorie, soprattutto mediante un migliore coordinamento delle regole sulla competenza e sul riconoscimento. La revisione intende tuttavia tenere conto anche di altre esigenze di modifica, integrazione o chiarimento emerse nella prassi e nella dottrina nei 30 anni dall'entrata in vigore della LDIP.*

*La consultazione risulta prevalentemente positiva. 22 Cantoni, 5 partiti e 12 organizzazioni e altri partecipanti hanno espresso un parere.*

*Tutti i partecipanti alla consultazione approvano la proposta di revisione e il suo orientamento generale. Cinque consultati acconsentono esplicitamente all'avamprogetto senza esprimere un parere riguardo ai singoli punti della revisione. Altri sei partecipanti concordano su tutti i punti che non criticano esplicitamente. Alla luce di questi pareri, tutte le modifiche proposte sono approvate a netta maggioranza.*

*Anche considerando esclusivamente i pareri specifici, solo due punti sostanziali delle proposte del Consiglio federale non sono approvati, anche se per poco, dalla maggioranza:*

- *evitare il rimando reciproco a oltranza nel caso di un rinvio al diritto internazionale privato dell'ultimo Stato di domicilio dell'ereditando (art. 91 cpv. 1 AP-LDIP);*
- *portata della validità del diritto del luogo della procedura successoria in relazione all'amministratore della successione/esecutore testamentario (art. 92 cpv. 2 AP-LDIP).*

*La maggior parte dei consultati si è espressa a favore di fondarsi, per gli scopi della LDIP, sull'ultimo domicilio e non sull'ultima residenza abituale.*

*Per il resto sono pervenuti pareri in merito alle seguenti questioni:*

- *possibilità di proroga del foro prevista per i cittadini stranieri (art. 86 cpv. 3 AP-LDIP);*
- *condizioni per la competenza sussidiaria delle autorità svizzere (art. 87 cpv. 1 e art. 88 cpv. 1 AP-LDIP);*
- *estensione della possibilità di scelta del diritto per i cittadini svizzeri con doppia cittadinanza (art. 90 cpv. 2 AP-LDIP);*
- *portata della validità del diritto del luogo della procedura successoria in relazione all'amministratore della successione/esecutore testamentario (art. 92 cpv. 2 AP-LDIP).*

## **1 Introduzione**

Il capitolo 6 della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>1</sup> sul diritto internazionale privato (LDIP) disciplina la competenza delle autorità svizzere e il diritto che devono applicare nei casi di successione transfrontalieri nonché il riconoscimento di atti giuridici stranieri riguardanti una successione. Il 16 agosto 2012 è entrato in vigore, con effetto per le successioni a partire dal 17 agosto 2015, il regolamento n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (qui appresso regolamento europeo), che disciplina aspetti analoghi per i suoi Stati membri. L'armonizzazione del diritto

---

<sup>1</sup> RS 291

raggiunta con il regolamento europeo offre ora alla Svizzera l'opportunità di ridurre al minimo, nei rapporti con gran parte degli Stati europei, il rischio di giungere a decisioni contrastanti nei casi di successione transfrontalieri, creando così per i cittadini maggiore certezza del diritto e di pianificazione. L'obiettivo principale del progetto di revisione è la parziale armonizzazione del diritto internazionale in materia di successione svizzero con il regolamento europeo. Decisioni contrastanti si impediscono innanzitutto coordinando meglio le reciproche competenze decisionali mediante l'adeguamento delle regole sulla competenza e sul riconoscimento. Laddove ciò non sia possibile, occorre perlomeno fare in modo che entrambe le parti applichino lo stesso diritto. La revisione tiene tuttavia conto anche di ulteriori esigenze di modifica, integrazione o chiarimento emerse nella prassi e nella dottrina dall'entrata in vigore della LDIP.

La consultazione sull'avamprogetto «Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Diritto successorio) (LDIP)» si è svolta dal 14 febbraio al 31 maggio 2018. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia nonché altre organizzazioni interessate.

Hanno presentato un parere 22 Cantoni<sup>2</sup>, cinque partiti<sup>3</sup>, due associazioni mantello nazionali<sup>4</sup>, otto altre organizzazioni<sup>5</sup>, un'università<sup>6</sup> e uno studio legale<sup>7</sup>. Sono pertanto pervenuti complessivamente 39 pareri.

Due Cantoni<sup>8</sup> e due associazioni<sup>9</sup> hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere.

In allegato si trova l'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e dei privati che hanno inoltrato il loro parere.

## 2 Osservazioni generali sull'avamprogetto

Da parte di tre Cantoni non sono pervenute osservazioni generali<sup>10</sup>. Per il resto il progetto di revisione e il suo orientamento sono stati approvati all'unanimità.

BS ritiene che l'avamprogetto sia adeguato alla prassi.

FSN constata con soddisfazione che in Svizzera non esistono alcuni sforzi legislativi per introdurre un documento conformato al certificato europeo successorio.

UDC, che sostiene anch'essa il progetto e l'obiettivo dell'armonizzazione, ammonisce che il riferimento al regolamento europeo non deve implicare in alcun caso un adeguamento automatico al diritto europeo.

ANV critica il fatto che il progetto sia troppo incentrato sui rapporti con gli Stati membri del regolamento europeo e non tenga sufficientemente conto di quelli con gli Stati terzi. Anche UniNE ha esortato a tenere conto dei rapporti con Stati terzi.

Secondo FSA, il testo del progetto è complicato e poco chiaro. ASM auspica dei commenti generalmente più comprensibili ai singoli articoli.

---

<sup>2</sup> AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH

<sup>3</sup> PBD, PPD, PLR, PS, UDC

<sup>4</sup> USS, USAM

<sup>5</sup> ANV, OSE, CP, FSA, FSN, ASM, ASCE, VSuc

<sup>6</sup> Università di Neuchâtel

<sup>7</sup> Walder Wyss AG di Zurigo

<sup>8</sup> GR, SZ

<sup>9</sup> Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle città svizzere

<sup>10</sup> GL, LU, NW. GL parla di «osservazioni o integrazioni»

VD reputa che l'avamprogetto preveda troppe possibilità per la scelta del foro o del diritto applicabile. Pur evitando i conflitti di competenza positivi, ciò fa nascere controversie giuridiche. Inoltre, sorgono maggiori problemi probatori e la complessità giuridica dei casi aumenta, il che pregiudica la certezza del diritto. Infine ne risulterebbe messo in questione il principio dell'unità della successione.

Quest'ultimo punto è stato osservato anche da UniNE, che critica il fatto che l'avamprogetto consenta più casi di scissione della successione rispetto al regolamento europeo, il che comporta complicazioni e problemi di coordinamento nella prassi.

### **3 Approvazione maggioritaria dell'avamprogetto**

Cinque consultati<sup>11</sup> acconsentono esplicitamente all'avamprogetto senza esprimere un parere riguardo ai singoli punti della revisione. Altri sei partecipanti<sup>12</sup> concordano su tutti i punti che non criticano esplicitamente. Alla luce di questi pareri, tutte le modifiche proposte elencate al numero 4 sono approvate a netta maggioranza. Anche considerando solo i pareri specifici, solo due punti sostanziali delle proposte del Consiglio federale non sono approvati, anche se per poco (3:3 e 4:5), dalla maggioranza (cfr. al riguardo i capitoli 4.11 e 4.13).

---

<sup>11</sup> AR, FR, TI, ZG, ASM

<sup>12</sup> NE, SG, SO, TG, FSA, VSuc

## 4 Pareri sulle singole proposte

### 4.1 Competenza delle autorità svizzere: mantenimento del riferimento all'ultimo domicilio (art. 86 cpv. 1 AP-LDIP)

Questa decisione di fondo è stata accolta quasi all'unanimità. Sei partecipanti<sup>13</sup> l' hanno approvata esplicitamente. Soltanto due<sup>14</sup> hanno espresso delle critiche.

I sostenitori della proposta motivano la loro posizione con la rarità dei casi in cui il domicilio ai sensi della LDIP e la residenza abituale ai sensi del regolamento europeo<sup>15</sup> non coincidono, la difficile afferrabilità di quest'ultimo termine<sup>16</sup>, il rischio di interpretazioni divergenti nei singoli Stati membri del regolamento europeo<sup>17</sup>, il rapporto più stretto tra il domicilio dell'ereditando e la successione<sup>18</sup>, la coerenza da mantenere nell'ambito della LDIP<sup>19</sup> e il coordinamento con le disposizioni della LDIP sul regime dei beni dei coniugi<sup>20</sup>.

Nel suo parere critico, VS sottolinea il potenziale di conflitto risultante da un riferimento divergente dal regolamento europeo. BS, che si è anch'esso espresso in modo critico, deplora il fatto che non si consideri la residenza abituale almeno per quanto riguarda gli Stati non membri dell'UE. Nella prassi, vi sono molte persone che trasferiscono il loro domicilio effettivo e il centro degli interessi all'estero, pur rimanendo notificate in Svizzera. In questi casi, tra gli eredi vi sono spesso litigi in merito allo Stato in cui si deve svolgere la liquidazione della successione. Se ci si riferisse alla residenza abituale, tale problema non si porrebbe più.

### 4.2 Competenza delle autorità svizzere: introduzione della possibilità di proroga di foro per i cittadini stranieri (art. 86 cpv. 3 AP-LDIP)

Solo uno dei partecipanti<sup>21</sup> ha messo in discussione l'introduzione della possibilità di proroga di foro prevista per i cittadini stranieri. Questa possibilità è esplicitamente accettata da sette<sup>22</sup> su undici<sup>23</sup> pareri specifici. Oltre a un parere critico, almeno altri tre pareri<sup>24</sup> si sono espressi a favore di una restrizione della facoltà di prorogare il foro. Tuttavia, le loro proposte sono divergenti e quindi ognuna di esse rappresenta una chiara posizione minoritaria.

Sono stati accolti con favore il contributo della modifica alla riduzione dei potenziali conflitti di competenza<sup>25</sup>, l'estensione bilaterale di una regola già vigente per i cittadini svizzeri<sup>26</sup> e l'estensione del margine di manovra dei cittadini per pianificare la loro successione<sup>27</sup>. Tuttavia, ZH auspica anche una regolamentazione che eviti conflitti per i cittadini privi di conoscenze giuridiche.

VS, che critica in linea di principio la modifica, considera urgente che il diritto svizzero vincolante possa essere eluso con una proroga di foro. Per il resto, vorrebbe consentire una proroga soltanto se vi è una scelta del diritto a favore dello stesso Stato, al fine di garantire la

---

<sup>13</sup> ZH, PPD, OSE, CP, FSN, UniNE

<sup>14</sup> BS, VS

<sup>15</sup> ZH, PBD, OSE, CP, FSN

<sup>16</sup> OSE, CP, FSN

<sup>17</sup> OSE, CP

<sup>18</sup> FSN

<sup>19</sup> UniNE.

<sup>20</sup> CP

<sup>21</sup> VS

<sup>22</sup> SG, SH, SO, ZH, FSA, FSN, UniNE.

<sup>23</sup> GE, SG, SH, SO, ZH, VD, VS, ANV, FSA, FSN, UniNE

<sup>24</sup> SG, VD, ANV. Non chiaro: GE. Cfr. anche il capitolo 5.2.

<sup>25</sup> SH, SO, ZH, FSA, FSN, UniNE

<sup>26</sup> SO

<sup>27</sup> ZH, FSN

corrispondenza tra *ius* e *forum*. Anche ANV ritiene opportuna una siffatta soluzione e anche le osservazioni di SG possono essere interpretate in tal senso. SH concorda invece con le constatazioni del rapporto esplicativo secondo cui non è compito della Svizzera provvedere alla corrispondenza tra *ius* e *forum* all'estero. Nel contempo, accoglie con favore che, sottoponendo la sua successione al diritto straniero mediante la facoltà di proroga del foro, l'ereditando stesso possa provvedere alla corrispondenza tra *ius* e *forum*.

SG (con una proposta di testo) chiede di restringere la facoltà di proroga del foro ai cittadini stranieri, altrimenti ciò implicherebbe una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini svizzeri che non hanno un'altra nazionalità e, inoltre, aumenterebbe il rischio del «foro shopping». SG auspica inoltre una precisazione secondo cui la proroga decade se il disponente non era più cittadino dello Stato alla cui competenza ha sottoposto la sua successione. Anche VD, che sottolinea il rischio di conflitti di competenza negativi, è favorevole a una tale precisazione.

GE esprime dubbi per quanto riguarda la possibilità della proroga parziale di foro, che aumenterebbe la complessità della liquidazione della successione. VD si oppone espressamente alla possibilità di una proroga parziale di foro se si tratta di beni mobili. Tale facoltà violerebbe il principio dell'unità della successione e implicherebbe una moltiplicazione dei fori e un aumento del rischio di processi. I beni immobili sono infatti soggetti a un rinvio speciale già con il diritto vigente. Tenendo conto dello scopo di evitare conflitti, SH, FSA e FSN ritengono invece opportuna la possibilità della proroga parziale di foro.

UniNE non solleva alcuna obiezione contro la possibilità di una proroga parziale di foro, ma fa notare che ciò aumenterebbe in misura considerevole il numero dei casi di scissione procedurale della successione. Questa problematica andrebbe illustrata nel messaggio. UniNE si oppone al disciplinamento dei casi di scissione della successione nell'ambito del diritto successorio materiale (nel CC), proposto nel rapporto esplicativo. VS e ANV desiderano inoltre ricevere spiegazioni più dettagliate su come affrontare il fenomeno della scissione della successione.

Inoltre, UniNE chiede di chiarire nella legge che la possibilità di proroga di foro è applicabile anche alle controversie. Occorre inoltre verificare la possibilità di integrare una disposizione secondo cui l'articolo 5 della LDIP si applica a tutte le controversie ereditarie. Nel messaggio occorre precisare che la proroga parziale di foro è possibile a favore di più di uno Stato.

GE fa una proposta per formulare una riserva a favore della sovranità fiscale cantonale.

VD e UniNE propongono una modifica di natura redazionale: occorre precisare nel testo di legge che il capoverso 3 è una disposizione derogativa al capoverso 1 e cancellare la formulazione superflua «*même si elle a la nationalité suisse*».

VD chiede di precisare nel messaggio che una proroga di foro non tange la competenza per provvedimenti conservativi di cui all'articolo 89 LDIP.



#### 4.3 Competenza delle autorità svizzere: competenza sussidiaria in caso di inoperosità delle autorità dello Stato scelto o dello Stato di situazione del fondo (art. 86 cpv. 4 AP-LDIP)

Sei partecipanti<sup>28</sup> hanno espresso un parere specifico su questa disposizione. Quattro la approvano esplicitamente<sup>29</sup> o implicitamente<sup>30</sup> e due la respingono<sup>31</sup>.

SO approva che questa disposizione permette d'impedire conflitti di competenza negativi.

ANV e UniNE, invece, sono dell'avviso che la disposizione sia superflua. Secondo loro, la competenza delle autorità svizzere del domicilio ai sensi dell'articolo 86 capoverso 1 viene automaticamente ripristinata in caso d'inoperosità delle autorità straniere competenti. Nei casi di cui all'articolo 86 capoverso 2 è comunque improbabile che le autorità straniere non facciano uso della loro competenza.

VD non dubita della necessità della disposizione. Ritiene tuttavia che essa comporti un onere eccessivo per le autorità svizzere in materia di successione poiché, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, queste ultime dovrebbero verificare se le autorità estere competenti si occupano della successione. VD chiede pertanto un'aggiunta che indichi che l'onere di provare l'inoperosità delle autorità straniere incombe alle parti o che le autorità svizzere del domicilio possono presumere la loro competenza, a meno che un'autorità straniera non abbia rivendicato espressamente la propria competenza.

#### 4.4 Competenza sussidiaria delle autorità svizzere del luogo di origine: disciplinamento più chiaro (art. 87 cpv. 1 AP-LDIP)

Tutti i dodici pareri specifici<sup>32</sup> sono favorevoli a un disciplinamento più chiaro dell'articolo 87 capoverso 1. Sette di loro<sup>33</sup> approvano la soluzione proposta nell'avamprogetto. Altri quattro<sup>34</sup>, invece, preferiscono un approccio differente, ma le loro proposte vanno in direzioni diverse. L'ultimo parere<sup>35</sup> è scettico.

I Cantoni BS, BE, SO e ANV, che approvano il disciplinamento proposto, lodano la sua adeguatezza alla prassi. SO e FSN sottolineano che permette di evitare conflitti di competenza positivi. BS nota che spesso la successione ha pochi legami con il luogo d'origine del defunto e che in questi casi è più sensato liquidare la successione all'estero.

Secondo SH, l'esperienza dimostra che è difficile per la persona interessata provare l'inoperosità delle autorità straniere. Il Cantone confida tuttavia che le autorità svizzere non faranno uso della nuova disposizione potestativa (tenere conto di ulteriori Stati) a scapito dei legittimi interessi degli eredi domiciliati in Svizzera.

CP, FSA e VSuc sono favorevoli all'omissione del secondo periodo dell'articolo 87 capoverso 1 e della disposizione potestativa ivi contenuta. Anche UniNE esprime dei dubbi riguardanti questa disposizione. FSA e VSuc giustificano la loro posizione con l'incertezza giuridica che risulta dal margine di apprezzamento attribuito alle autorità. Inoltre, non si dovrebbe pretendere dagli eredi di chiarire presso tutti gli Stati menzionati se si occupano della successione. Anche il parere di UniNE va nella stessa direzione. FSA e VSuc temono ripercussioni negative sull'attrattiva della Svizzera come sede di gestione patrimoniale. VSuc

<sup>28</sup> SO, VD, ANV, FSA, ASCE, UniNE

<sup>29</sup> SO, FSA

<sup>30</sup> VD, ASCE (cfr. il cap. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**)

<sup>31</sup> ANV, UniNE

<sup>32</sup> BS, BE, SH, SO, VD, ANV, OSE, CP, FSA, FSN, UniNE, VSuc

<sup>33</sup> BS, BE, SH (con certe riserve), SO, ANV, OSE, FSN

<sup>34</sup> VD, CP, FSA, VSuc

<sup>35</sup> UniNE

ha per altro sottolineato che la sua proposta a favore di una disposizione concernente la litispendenza (cfr. cap. 5.8), tiene parzialmente conto dello scopo della formulazione criticata. Secondo CP, si tratta di non peggiorare la posizione degli Svizzeri all'estero e di evitare conflitti di competenza negativi.

VD chiede invece la sostituzione della disposizione potestativa con una imperativa. Inoltre, auspica che venga stabilito a chi spetti l'onere di provare l'inoperosità delle autorità straniere competenti<sup>36</sup>.

UniNE ritiene che la legge dovrebbe precisare che l'articolo 87 si applica anche ai procedimenti contenziosi; la versione francese, infatti, recita «sont compétentes pour régler la succession». UniNE propone una pertinente formulazione.

#### **4.5 Proroga di foro a favore delle autorità svizzere: relativizzazione della presunzione legale secondo cui la scelta del diritto svizzero fonda nel contempo la competenza delle autorità svizzere (art. 87 cpv. 2 AP-LDIP)**

Sette partecipanti<sup>37</sup> approvano espressamente la modifica proposta. Soltanto due partecipanti si esprimono in modo critico anche se le critiche vanno in direzioni opposte.

SH, SO, CP e UniNE ritengono che questa disposizione sia una soluzione di compromesso sensata. Essa mantiene, da una parte, la presunzione che la scelta del diritto svizzero fonda anche la competenza delle autorità svizzere e, dall'altra, permette all'ereditando di evitare conflitti di competenza disponendo ordini contrari. OSE approva la conseguente estensione del margine di manovra per gli Svizzeri all'estero.

TG approva la disposizione proposta, ma desidera che sia formulata in modo più chiaro. Il Cantone avanza una proposta redazionale al riguardo.

ANV chiede invece di mantenere la situazione vigente, in quanto le autorità estere non sarebbero in grado di applicare in modo soddisfacente il diritto successorio svizzero.

Il parere di FSA, anch'esso critico, mira nella direzione opposta e consiglia di rinunciare completamente alla presunzione legale.

#### **4.6 Competenza sussidiaria delle autorità svizzere del luogo di situazione: disciplinamento più chiaro (art. 88 cpv. 1 AP-LDIP)**

L'avamprogetto propone di prevedere lo stesso disciplinamento come nell'articolo 87 capoverso 1. Dieci su undici partecipanti che si sono espressi<sup>38</sup> ripetono pertanto il loro parere in merito a tale disposizione o vi rinviano. Per contro, ASCE deplora che, diversamente dall'articolo 87 capoverso 1 AP-LDIP, il testo di legge non menziona gli Svizzeri con doppia cittadinanza.

#### **4.7 Applicabilità del diritto svizzero in caso di ultimo domicilio in Svizzera: rinuncia a modifiche (art. 90 cpv. 1 AP-LDIP)**

Cinque pareri specifici<sup>39</sup> sono stati espressi in merito a questa disposizione.

---

<sup>36</sup> Cfr. il parere del Canton Vaud concernente l'art. 86 cpv. 4 AP-LDIP

<sup>37</sup> SH, SO, TG, OSE, CP, FSN, UniNE

<sup>38</sup> BE, SH, SO, VD, ANV, CP, FSA, FSN, ASCE, UniNE, VSuc

<sup>39</sup> VD, ANV, CP, FSN, UniNE

CP, FSN e UniNE accolgono con favore il fatto che, per determinare il diritto applicabile, ci si basi sull'ultimo domicilio dell'ereditando e non sulla sua dimora abituale<sup>40</sup>.

Per contro, VD critica il fatto che tale soluzione non permette alla presente revisione di raggiungere pienamente gli obiettivi di armonizzazione e che permane il rischio di conflitti di competenza positivi.

VD e ANV deplorano che l'articolo 90 capoverso 1 non preveda una riserva a favore del diritto del luogo di situazione nei casi di cui all'articolo 86 capoverso 2.

#### **4.8 Possibilità di scegliere il diritto dello Stato estero di cui si è cittadini: estensione agli Svizzeri con doppia cittadinanza (art. 90 cpv. 2 AP-LDIP, primo periodo)**

Sono pervenuti dodici pareri specifici<sup>41</sup> in merito a questa disposizione. Sette partecipanti<sup>42</sup> sostengono senza riserve la modifica proposta. Tre partecipanti<sup>43</sup>, invece, esprimono dubbi. Uno di essi<sup>44</sup> chiede inoltre che la disposizione venga completata mediante una clausola antiabuso (come menzionato nel rapporto esplicativo). Questa richiesta è avanzata anche da un ulteriore partecipante<sup>45</sup>. Solo SG si oppone completamente alla modifica.

I sostenitori motivano il loro consenso con la parità di trattamento tra gli Svizzeri con doppia cittadinanza e i cittadini stranieri<sup>46</sup>, l'estensione dell'autonomia privata<sup>47</sup> e l'armonizzazione con il regolamento europeo<sup>48</sup>.

SG, che si oppone alla disposizione, sottolinea la discriminazione di persone che possiedono soltanto la cittadinanza svizzera nonché il rischio di «ius shopping» e di abusi. Menziona l'esistenza di «Stati esotici» che offrono ampie possibilità di pianificazione per disponenti facoltosi. I dubbi di NE vanno nella stessa direzione. ANV osserva che la modifica proposta fa prevalere la parità di trattamento di tutte le persone di cittadinanza straniera su quella dei cittadini svizzeri. GE non si esprime specificamente in merito all'articolo 90 capoverso 2 AP-LDIP, ma sottolinea che la possibilità di sottoporre la successione a un diritto straniero potrebbe anche condurre ad applicare un diritto extraeuropeo i cui i principi sono radicalmente diversi da quelli del diritto svizzero.

Secondo VD, nel testo di legge va precisato in quale misura il diritto in materia di porzione legittima del CC faccia parte dell'ordine pubblico svizzero e andrebbe quindi escluso dalla scelta del diritto. Inoltre sottolinea che, con l'estensione ai cittadini con doppia cittadinanza della facoltà di scegliere il diritto, l'assenza di restrizioni relative alla porzione legittima porterà a un trattamento privilegiato dei cittadini svizzeri con un'altra cittadinanza rispetto ai cittadini unicamente svizzeri. CP approva invece espressamente la rinuncia alla regolamentazione di questioni di ordine pubblico nell'ambito del capitolo 6 della LDIP.

OW, che è favorevole alla clausola antiabuso, ritiene che l'articolo 2 CC non costituisca un correttivo sufficiente nei casi d'abuso e avanza una proposta redazionale a tale proposito. VD attira l'attenzione sulla possibilità di una clausola specifica illustrata nel rapporto esplicativo (sulla quale si basa anche la proposta redazionale di OW).

<sup>40</sup> Le pertinenti spiegazioni della FSN e della UniNE non si riferiscono soltanto all'art. 90 cpv. 1 ma anche all'art. 86 LDIP. Cfr. il n. 4.1 al riguardo.

<sup>41</sup> NE, OW, SG, SO, VD, ZH, ANV, OSE, CP, FSA, FSN, UniNE

<sup>42</sup> SO, ZH, OSE, CP, FSA, FSN, UniNE

<sup>43</sup> NE, VD, ANV

<sup>44</sup> VD

<sup>45</sup> OW

<sup>46</sup> ZH, OSE, FSA, UniNE

<sup>47</sup> OSE, CP, FSA, FSN, UniNE

<sup>48</sup> CP, NE, ANV

ANV deplora la mancanza di una disposizione secondo cui un cittadino svizzero può sottoporre la sua successione al diritto svizzero. A suo avviso, questa opzione sarebbe utile in particolare in relazione agli articoli 86 cpv. 2, 94 cpv. 2 e 95 cpv. 2 LDIP.

Secondo UniNE, la formulazione «même si elle a la nationalité suisse» può essere omessa in quanto inutile. Andrebbe invece introdotta una formulazione secondo cui è possibile una scelta parziale del diritto («tout ou partie de sa succession»).

#### **4.9 Possibilità di scegliere il diritto dello Stato estero di cui si è cittadini: presunzione della scelta del diritto in caso di proroga di foro a favore dello Stato in questione (art. 90 cpv. 2 AP-LDIP, secondo periodo)**

Soltanto tre partecipanti<sup>49</sup> hanno espresso il loro parere sul nuovo periodo dell'articolo 90 capoverso 2 LDIP. OSE e UniNE lo accolgono con favore, mentre FSA chiede di stralciarlo.

Secondo FSA, ci si può aspettare che le persone che scelgono un foro riflettano sul diritto applicabile e stabiliscano espressamente il diritto da applicare.

UniNE propone una nuova formulazione. In particolare chiede di omettere l'aggettivo «étrangers» dopo «États nationaux», che ritiene inutile. Auspica inoltre che la legge stabilisca la situazione giuridica nel caso di una proroga solo parziale di foro.

#### **4.10 Possibilità di scegliere il diritto dello Stato estero di cui si è cittadini: nessun annullamento della scelta del diritto in caso di perdita della cittadinanza in questione (art. 90 cpv. 3 AP-LDIP)**

Sette partecipanti<sup>50</sup> si sono espressi specificamente sul nuovo capoverso 3 dell'articolo 90 LDIP. Tre<sup>51</sup> di essi sostengono la normativa proposta, mentre gli altri quattro<sup>52</sup> sono favorevoli a soluzioni diverse. Le relative proposte vanno tuttavia in direzioni opposte e pertanto si tratta di pareri chiaramente minoritari (anche se si tiene conto soltanto dei pareri specifici).

ANV, OSE, FSA e FSN accolgono con favore l'armonizzazione con il regolamento europeo risultante dalla normativa proposta.

Per contro, SG e SO approvano l'annullamento della scelta del diritto in caso di perdita della cittadinanza in questione. SG rimanda alle sue spiegazioni relative all'articolo 90 capoverso 2 AP-LDIP, primo periodo (cfr. cap. 4.8). A suo avviso, la disposizione dell'avamprogetto dà al disponente la possibilità di praticare lo «ius shopping» e di agire in modo abusivo. Secondo SO, la successione non ha un rapporto giuridico rilevante con lo Stato designato se l'ereditando non è più cittadino di quest'ultimo al momento del decesso. Nel contempo vi sarebbe un forte legame con la Svizzera in caso di ultimo domicilio in Svizzera, ragione per cui andrebbe applicato il diritto svizzero.

ANV e FSA, che sostengono il nuovo capoverso 3, chiedono una disposizione supplementare secondo cui il disponente può acquisire la cittadinanza dello Stato di cui ha scelto il diritto anche dopo il momento della realizzazione del testamento. L'obiettivo è quello di un ulteriore adeguamento al regolamento europeo.

UniNE desidera invece che il messaggio chiarisca che il disponente deve possedere la cittadinanza in questione al momento della realizzazione del testamento.

---

<sup>49</sup> OSE, FSA, UniNE

<sup>50</sup> SG, SO, ANV, OSE, FSA, FSN, UniNE

<sup>51</sup> OSE, FSA, UniNE

<sup>52</sup> SG, SO, ANV, FSN

#### **4.11 Rinvio al diritto designato dal diritto internazionale privato dell'ultimo Stato di domicilio: trasformazione in un rinvio al diritto successorio materiale in caso di richiamo al diritto internazionale privato svizzero (art. 91 cpv. 1 AP-LDIP)**

Sei partecipanti<sup>53</sup> si sono espressi specificamente in merito a questa disposizione. SO, ANV e OSE approvano il nuovo periodo proposto nell'articolo 91 capoverso 1 LDIP. SH, TG e UniNE preferiscono la controproposta del gruppo di esperti menzionata nel rapporto esplicativo. UniNE propone, come ulteriore possibilità, la conclusione di trattati internazionali bilaterali con gli Stati il cui diritto potrebbe effettivamente causare delle situazioni problematiche. Tuttavia, sembra preferire comunque una rinuncia totale alla revisione dell'articolo 91 LDIP.

SO, ANV e OSE ritengono che la soluzione proposta nell'avamprogetto sia adeguata. Inoltre, ANV sottolinea la sua compatibilità con il regolamento europeo.

SH invece ritiene che la soluzione proposta dagli esperti sia più praticabile. Sarebbe difficile e oneroso per le autorità svizzere applicare un diritto in materia di successione straniero. Anche TG menziona la semplificazione per le autorità svizzere.

UniNE giudica la soluzione proposta nell'avamprogetto troppo complicata. Inoltre, ritiene che non sia appropriato interrompere il sistema di rinvio a favore del diritto dello Stato di domicilio. Considera più importante il fatto di mantenere il principio della corrispondenza tra la competenza e il diritto applicabile rispetto all'intenzione di applicare unitariamente un diritto a tutti i beni successori.

GE non si esprime specificamente in merito all'articolo 91 capoverso 1 AP-LDIP, ma fa notare in generale che la possibilità di sottoporre la successione a un diritto straniero potrebbe anche portare ad applicare un diritto extraeuropeo basato su principi radicalmente diversi da quelli del diritto svizzero.

ANV propone, come complemento alla proposta del Consiglio federale, di chiarire un ulteriore punto: l'opportunità di inserire una disposizione in base alla quale, nel dubbio si presumerebbe che un rimando al diritto svizzero si riferisca al diritto internazionale privato svizzero.

#### **4.12 Applicabilità del diritto svizzero alla successione degli Svizzeri all'estero: possibilità di scegliere il diritto dello Stato di domicilio o del diritto del secondo Stato di origine (art. 91 cpv. 2 AP-LDIP)**

Cinque partecipanti<sup>54</sup> si sono espressi in merito all'articolo 91 capoverso 2 AP-LDIP. Essi approvano essenzialmente tutte le modifiche.

SH è favorevole al mantenimento della presunzione secondo cui una proroga di foro a favore delle autorità svizzere comporti anche un assoggettamento al diritto svizzero. Pertanto, le autorità svizzere dovrebbero applicare il diritto straniero soltanto nel caso in cui l'ereditando lo abbia scelto espressamente. Questo modo di procedere favorisce la praticabilità e l'efficienza. SO approva l'estensione della possibilità di scelta al diritto di un'eventuale ulteriore Stato di origine del disponente.

Tuttavia, VD auspica che venga chiarito se sia possibile una scelta parziale del diritto. Inoltre, nel testo di legge occorrerebbe indicare che la scelta del diritto deve essere esplicita.

---

<sup>53</sup> SH, SO, TG, ANV, OSE, UniNE

<sup>54</sup> SH, SO, VD, FSN, UniNE

UniNE propone l'inserimento dell'espressione «de l'Etat» prima di «son dernier domicile» e della parola «autres» prima di «États nationaux».

#### **4.13 Applicabilità del diritto del luogo della procedura successoria: chiarire che sono contemplati anche gli aspetti formali dell'amministrazione della successione o dell'esecuzione testamentaria come pure la questione dei diritti e della facoltà di disporre della persona incaricata (art. 92 cpv. 2 AP-LDIP)**

Dieci partecipanti si sono espressi in merito alle aggiunte all'articolo 92 capoverso 2<sup>55</sup>. Quattro<sup>56</sup> di loro sono d'accordo con il contenuto della modifica. Altri quattro<sup>57</sup> l'approvano solo in parte, mentre WW la rifiuta completamente. ZH si esprime unicamente in merito alle ipotesi illustrate nel rapporto esplicativo.

UniNE e VSuc, che approvano soltanto parzialmente la proposta di modifica, sono favorevoli allo stralcio della seconda parte concernente i diritti alla successione e la facoltà di disporre. UniNE motiva essenzialmente la sua posizione adducendo che le questioni concernenti i diritti alla successione o la facoltà di disporre fanno parte degli aspetti materiali dell'amministrazione della successione o dell'esecuzione testamentaria. VSuc giudica che l'introduzione della parte menzionata costituisca una modifica inutile del sistema normativo. Inoltre, ritiene che gli obiettivi auspicati si possano raggiungere anche sulla base del diritto in vigore.

UniNE sarebbe favorevole allo stralcio del passaggio «l'amministrazione della successione o» nella prima parte concernente gli aspetti formali. Ritiene inopportuno regolamentare una questione che si pone soltanto in caso d'applicazione del diritto inglese.

Pur approvando l'intenzione chiarificatrice dell'articolo 92, ANV e FSA considerano la norma proposta nell'avamprogetto troppo poco chiara. FSA ritiene inoltre che sia più appropriato sottoporre la questione dei diritti alla successione al diritto applicabile alla successione stessa. Condivide invece l'intento della summenzionata aggiunta «l'amministrazione della successione o» (designazione dell'*administrator* inglese).

Anche WW, che si è pronunciata a favore del mantenimento della situazione vigente, è del parere che la questione dei diritti alla successione, data la sua natura materiale, si debba sottoporre al diritto applicabile alla successione stessa, come d'altronde previsto dal regolamento europeo. La scissione di tali diritti non è giustificata e non ne sussiste la necessità materiale. Essa sarebbe fonte di incertezza del diritto. Inoltre, la soluzione del Consiglio federale causerebbe una disparità di trattamento oggettivamente ingiustificabile a scapito degli amministratori della successione oppure degli esecutori testamentari nominati per i procedimenti successori esteri. La questione della facoltà di disporre della successione si dovrebbe sottoporre al diritto applicabile a quest'ultima, poiché altrimenti i diritti della persona interessata si potrebbero ampliare in una misura contraria al diritto oppure alle disposizioni del defunto.

VD non ha sollevato alcuna obiezione contro il testo di legge proposto, ma critica la proposta fatta nel rapporto esplicativo di accettare, in una procedura successoria svizzera, la nomina di un *administrator* richiesta dal diritto inglese nominando d'ufficio un liquidatore della successione.

---

<sup>55</sup> SO, TG, VD, ZH, ANV, FSA, FSN, UniNE, VSuc, WW

<sup>56</sup> SO, TG, VD, FSN

<sup>57</sup> ANV, FSA, UniNE, VSuc

ZH, che si esprime unicamente sul rapporto esplicativo, contesta l'ipotesi secondo la quale un *executor* o un *administrator* nominato da uno Stato di *common law* va trattato come proprietario della successione.

#### **4.14 Validità formale di disposizioni a causa di morte: abrogazione dell'art. 93 LDIP e spostamento del suo contenuto negli articoli 94 seg. AP-LDIP**

Questo punto della revisione è stato affrontato soltanto da quattro pareri. SO e ANV approvano la modifica. FSA e VSuc auspicano il mantenimento del vigente articolo 93.

Secondo FSA, non è necessario stralciare la disposizione, nota a chi è chiamato ad applicare il diritto; tanto più che dal punto di vista sistematico rappresenta il luogo ideale per disciplinare la materia. VSuc deplora le maggiori difficoltà per chi è chiamato ad applicare il diritto, che non sono giustificate dal ridotto valore aggiunto che comporta la modifica.

Fondandosi sull'art. 95 cpv. 4 dell'avamprogetto, FSA suggerisce di riformulare l'articolo 93 capoverso 2 come segue: «Alla forma di altre disposizioni a causa di morte non contemplate dalla Convenzione quest'ultima si applica per analogia».

#### **4.15 Introduzione di un rinvio speciale per i testamenti (art. 94 AP-LDIP)**

Cinque<sup>58</sup> partecipanti si sono espressamente dichiarati a favore dell'introduzione di un rinvio speciale per i testamenti. Soltanto ANV ha espresso timori al riguardo.

SO, OSE e FSN approvano l'armonizzazione con il regolamento europeo. FSA sottolinea il vantaggio derivante dal rinvio al diritto del domicilio dell'ereditando al momento della realizzazione, poiché in tal modo un successivo cambiamento di domicilio non pregiudica la validità materiale del testamento.

ANV ritiene che la creazione di un ulteriore rinvio speciale possa avere come conseguenza che quattro sistemi di diritto differenti si applichino a una sola successione: il diritto al quale è sottoposta la successione intera, il diritto determinante per gli aspetti procedurali, il diritto cui è sottoposto il testamento e il diritto che disciplina la validità formale del testamento.

#### **4.16 Diritto applicabile ai testamenti: campo d'applicazione materiale (art. 94 cpv. 1 AP-LDIP)**

Solo quattro partecipanti<sup>59</sup> si sono espressi in merito a questo punto. Secondo loro il campo d'applicazione del nuovo articolo 94 non è abbastanza chiaro.

FSA (che propone una riformulazione) e UniNE auspicano un elenco degli ambiti materiali nel testo di legge. Inoltre, UniNE desidera nel messaggio ulteriori spiegazioni sul rapporto tra il diritto applicabile alla successione e quello applicabile ai testamenti. Diversamente da quanto previsto nell'avamprogetto, per i contratti successori FSA intende restringere il campo d'applicazione materiale rispetto al regime vigente. La disparità di trattamento è giustificata dal fatto che, rispetto ai contratti successori, i testamenti possono essere adeguati più facilmente ai cambiamenti delle circostanze.

UniNE suggerisce di rinunciare alla riserva proposta concernente il diritto in materia di porzione legittima e di sottoporre questo settore al diritto applicabile alla successione di cui all'articolo 92

---

<sup>58</sup> SO, OSE, FSA, FSN, UniNE

<sup>59</sup> ANV, SAV, UniNE, VSuc

capoverso 1. FSA è favorevole al mantenimento della suddetta riserva ma ravvisa l'assenza delle seguenti spiegazioni complementari: «... alla porzione disponibile (porzioni legittime) che sono contemplate dalla regola generale sul diritto applicabile alla successione (art. 90 segg.)». VSuc propone di sostituire «un testamento» con «la realizzazione del testamento» e di stralciare «sono fatte salve le questioni relative alla porzione disponibile».

In seguito della proposta di abrogare il vigente articolo 94, FSA e ANV ritengono necessario menzionare espressamente la capacità di disporre. ANV è tuttavia sostanzialmente critica nei confronti del nuovo articolo 94 (cfr. il cap. 4.15).

#### **4.17 Diritto applicabile ai testamenti: assoggettamento della successione al diritto nazionale determinante anche per il testamento (art. 94 cpv. 2 AP-LDIP)**

I soli due partecipanti che si sono espressi in merito<sup>60</sup> considerano che il disciplinamento sia adeguato.

FSA accoglie con favore il fatto che questa disposizione permetta di evitare la suddivisione del diritto applicabile e che sia analoga a quanto previsto dal regolamento europeo e alle disposizioni vigenti dell'articolo 95 LDIP sui contratti successori.

FSA propone tuttavia di completare «Se [...] l'ereditando sottopone l'intera successione a uno dei suoi diritti nazionali» con una parentesi contenente le disposizioni determinanti per la scelta del diritto. UniNE chiede una pertinente precisazione nel messaggio, che dovrebbe inoltre illustrare la situazione legale nel caso di una scelta solo parziale del diritto.

#### **4.18 Diritto applicabile ai testamenti: possibilità di sottoporre il testamento a uno dei diritti nazionali dell'ereditando (art. 94 cpv. 3 AP-LDIP)**

Tre partecipanti<sup>61</sup> si sono espressi su questo punto. Tutti e tre approvano il disciplinamento proposto.

FSA propone di introdurre la disposizione dell'articolo 94 capoverso 3 AP-LDIP nel modo seguente: «Salvo nei casi di cui al capoverso 2, l'ereditando può...», al fine di chiarire il rapporto tra i capoversi 2 e 3. UniNE auspica delle spiegazioni a tal proposito nel messaggio.

FSA suggerisce inoltre di aggiungere una frase dal seguente tenore: «Tale assoggettamento è inefficace se, al momento della morte, l'ereditando non era più cittadino dello Stato in questione.» Anche UniNE ritiene che tale questione debba essere precisata, ma in senso contrario («Tale assoggettamento non è inefficace se, al momento della morte, l'ereditando non era più cittadino dello Stato in questione.»).

VSuc chiede di sostituire «il suo testamento» con «la realizzazione del suo testamento».

#### **4.19 Diritto applicabile ai testamenti: riserva a favore della Convenzione dell'Aia per le questioni inerenti alla validità formale (art. 94 cpv. 4 AP-LDIP)**

Solo due pareri<sup>62</sup> menzionano l'art. 94 cpv. 4 AP-LDIP. Le obiezioni sollevate sono di natura prettamente redazionale.

---

<sup>60</sup> SAV, UniNE

<sup>61</sup> FSA, UniNE, VSuc

<sup>62</sup> FSA, VSuc



Sia FSA che VSuc preferirebbero che la materia continui a essere disciplinata nell'articolo 93 LDIP (cfr. cap. 4.14). In alternativa, FSA propone d'integrare il contenuto dell'attuale articolo 93 LDIP nell'articolo 94 capoverso 1 AP-LDIP.

#### **4.20 Adeguamento al regolamento europeo delle disposizioni sui contratti successori (art. 95 AP-LDIP)**

Tre partecipanti<sup>63</sup> hanno espresso il loro parere su tale questione generale. OSE e FSN sono favorevoli alle pertinenti modifiche dell'avamprogetto. ANV rinvia alle sue critiche concernenti l'articolo 94 (cfr. n. 4.15), ma con la riserva che in caso di contratti successori ritiene opportuno il rinvio speciale previsto dal diritto vigente.

#### **4.21 Diritto applicabile ai contratti successori: campo d'applicazione materiale (art. 95 cpv. 1 AP-LDIP)**

Quattro partecipanti<sup>64</sup> lamentano che la questione del campo d'applicazione del rinvio speciale previsto per i contratti successori non sia disciplinata in modo più chiaro.

FSA approva un ampio campo d'applicazione come ipotizzato nel rapporto esplicativo. Presenta una proposta per la descrizione di tale campo d'applicazione, proponendo di aggiungere al periodo «sono fatte salve questioni relative alla porzione disponibile» il seguente complemento: «... che sono contemplate dalla regola generale sul diritto applicabile alla successione (art. 90 segg.)».

VSuc propone di sostituire «il contratto successorio sottostà» con «la realizzazione di un contratto successorio sottostà» e di stralciare il periodo «Sono fatte salve questioni relative alla porzione disponibile».

ANV e UniNE rimandano al loro commento all'articolo 94 capoverso 1 AP-LDIP (cfr. cap. 4.16).

#### **4.22 Diritto applicabile ai contratti successori: assoggettamento della successione al diritto nazionale determinante anche per il contratto successorio (art. 95 cpv. 2 AP-LDIP)**

Solo due partecipanti<sup>65</sup> hanno espresso un parere specifico sull'art. 95 cpv. 2 AP-LDIP. Essi accolgono in linea di massima con favore la modifica di questa disposizione.

FSA propone di completare «Se il disponente sottopone [...] l'intera successione a uno dei suoi diritti nazionali» con una parentesi contenente le disposizioni determinanti per la scelta del diritto.

UniNE rinvia al suo commento all'articolo 94 capoverso 2 AP-LDIP (cfr. cap. 4.17).

---

<sup>63</sup> ANV, OSE, FSN

<sup>64</sup> ANV, FSA, UniNE, VSuc

<sup>65</sup> FSA, UniNE

#### **4.23 Diritto applicabile ai contratti successori: regole per i contratti successori con più disponenti (art. 95 cpv. 3 AP-LDIP, primo periodo)**

Questa disposizione è stata trattata da tre partecipanti<sup>66</sup>. Le loro osservazioni riguardano esclusivamente questioni di carattere redazionale.

TG propone lo stralcio di «con due o più disponenti», dato che la disposizione si deve anche poter applicare ai contratti successori con un solo disponente.

Ai fini di una maggiore chiarezza, FSA suggerisce d'inserire «al momento della conclusione del contratto» dopo «diritto del domicilio».

Secondo UniNE, il primo periodo dell'articolo 95 capoverso 3 AP-LDIP è di difficile comprensione. Raccomanda inoltre d'invertire i capoversi 2 e 3. Il rimando al capoverso 2 nel capoverso 3 è fuorviante, dato che il capoverso 2 si applica ai contratti successori nei quali dispone una sola persona. Un rinvio agli articoli 87 capoverso 2, 90 capoverso 2 e 91 capoverso 1 AP-LDIP sarebbe più appropriato. Pertinenti spiegazioni nel messaggio sarebbero eventualmente sufficienti. Il meccanismo del capoverso 3 richiede comunque delle spiegazioni più approfondite nel messaggio.

#### **4.24 Diritto applicabile ai contratti successori: validità per testamenti che equivalgono a un contratto successorio (art. 95 cpv. 3 AP-LDIP, secondo periodo)**

FSA accoglie con favore il chiarimento ottenuto mediante il secondo periodo dell'articolo 95 capoverso 3 AP-LDIP. Nessun altro partecipante si è espresso su questo punto.

#### **4.25 Diritto applicabile ai contratti successori: possibilità di sottoporre il contratto successorio a uno dei diritti nazionali del disponente (art. 95 cpv. 3<sup>bis</sup> AP-LDIP)**

Cinque partecipanti<sup>67</sup> si sono espressi sull'articolo 95 capoverso 3<sup>bis</sup> AP-LDIP. La sostanza della disposizione è incontestata.

ANV, FSA e FSN approvano la soluzione proposta. ANV e FSA sottolineano l'agevolazione della possibilità di sottoporre l'intero contratto successorio a un solo diritto. FSN ritiene che il vantaggio del disciplinamento consista nel coordinamento con le pertinenti disposizioni del regime dei beni fra i coniugi.

Secondo UniNE, la formulazione attuale solleva diverse questioni che devono essere chiarite perlomeno nel messaggio. Occorre precisare che la possibilità della scelta del diritto si riferisce all'ammissibilità e alla validità sostanziale del contratto successorio e non alla successione in sé, che non può essere scelto più di un diritto nazionale e che, nel caso di più disponenti, non è necessario che il diritto scelto sia un diritto nazionale comune. È altrettanto importante precisare che, se vi sono due o più disponenti, la scelta del diritto si deve riferire alle disposizioni di tutti i disponenti. UniNE sottolinea che manca una parte del testo nella versione francese.

VSuc propone di rinumerare il capoverso 3<sup>bis</sup> in capoverso 4. Anche ANV critica la numerazione attuale.

---

<sup>66</sup> TG, FSA, UniNE

<sup>67</sup> ANV, FSA, FSN, UniNE, VSuc

#### **4.26 Diritto applicabile ai contratti successori: rinvio per analogia alla Convenzione dell'Aia del 1961 applicabile ai testamenti per le questioni inerenti alla validità formale (art. 95 cpv. 4 AP-LDIP)**

Gli unici due pareri<sup>68</sup> concernenti l'articolo 95 capoverso 4 AP-LDIP riguardano la questione della posizione del disciplinamento previsto.

FSA propone di integrare il contenuto dell'articolo 95 capoverso 4 nell'articolo 95 capoverso 1 AP-LDIP, stralciando la parte concernente altre disposizioni a causa di morte non soggiacenti alla Convenzione, che dovrebbero essere disciplinate nell'articolo 93 LDIP oppure nell'articolo 94 capoverso 1 AP-LDIP (cfr. cap. 4.14 e 4.16).

VSuc predilige il mantenimento del vigente articolo 93 LDIP (cfr. cap. 4.14).

#### **4.27 Riconoscimento di atti giuridici stranieri (art. 96 AP-LDIP)**

Quattro partecipanti<sup>69</sup> si sono espressi in modo generico sulle modifiche proposte per l'articolo 96. Queste ultime sono state approvate all'unanimità.

SO motiva la propria posizione adducendo che le modifiche comportano un chiarimento. ANV vede un vantaggio nella riduzione dei potenziali conflitti di competenza positivi. Deplora tuttavia l'assenza di spiegazioni in merito alla questione se le autorità svizzere sono esclusivamente competenti anche in costellazioni diverse da quelle di cui all'articolo 87 capoverso 2 LDIP. Infine, FSN constata che la disposizione è più favorevole al riconoscimento di atti giuridici stranieri.

#### **4.28 Riconoscimento di atti giuridici stranieri: nuovo disciplinamento concernente lo Stato al cui diritto è stata sottoposta la successione (art. 96 cpv. 1 lett. a AP-LDIP)**

Gli unici due partecipanti<sup>70</sup> che hanno espresso il loro parere sull'articolo 96 capoverso 1 lettera a AP-LDIP accolgono con favore le modifiche previste, ma auspicano una codificazione della giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui le autorità svizzere sono esclusivamente competenti nei casi di cui all'articolo 87 capoverso 2 LDIP. Entrambi propongono il seguente testo: «; sono fatti salvi i casi in cui sussiste la competenza svizzera in virtù dell'art. 87 cpv. 2 LDIP». Un siffatto chiarimento colmerebbe anche la lacuna rilevata da ANV(cfr. cap. 4.27).

#### **4.29 Riconoscimento di atti giuridici stranieri: nuova disposizione concernente gli atti giuridici pronunciati in uno Stato d'origine (art. 96 cpv. 1 lett. c AP-LDIP)**

Anche su questo punto si sono espressi specificamente soltanto due partecipanti<sup>71</sup>. Entrambi approvano le modifiche proposte.

FSA accoglie esplicitamente con favore le singole modifiche. Come VSuc, propone tuttavia, per migliorare la comprensione, di sostituire l'espressione «di uno di tali Stati» con «di uno degli Stati d'origine».

---

<sup>68</sup> FSA, VSuc

<sup>69</sup> SO, ANV, CP, FSN

<sup>70</sup> FSA, VSuc

<sup>71</sup> FSA, VSuc

#### **4.30 Riconoscimento di atti giuridici stranieri: competenza sussidiaria riconosciuta in caso d'inoperosità dello Stato di domicilio (art. 96 cpv. 1 lett. d AP-LDIP)**

In merito a questa disposizione sono pervenuti quattro pareri<sup>72</sup>. UniNE e VSuc, che hanno formulato delle osservazioni di natura meramente redazionale, approvano implicitamente la disposizione proposta (cfr. anche cap. 4.27). Per contro, FSA è favorevole allo stralcio. VD ha espresso serie riserve nei confronti dell'espressione «singoli beni successori».

FSA considera la sua proposta una conseguenza del suo parere riguardante gli articoli 87 capoverso 1 e 88 capoverso 1 AP-LDIP (cfr. cap 4.4 e 4.6 ). Per agevolare la comprensione, propone in alternativa, come anche VSuc, di sostituire «der betreffende Staat» con «der betreffende Wohnsitzstaat».

VD rinvia al suo commento all'articolo 86 capoverso 3 AP-LDIP (cfr. cap. 4.2), in cui rifiuta la possibilità di una proroga di foro parziale per i beni mobili. Teme inoltre che la formulazione da esso criticata possa anche applicarsi ai provvedimenti conservativi ai sensi dell'articolo 89 LDIP.

UniNE suggerisce di spiegare nel messaggio quale sia il rapporto dell'articolo 96 capoverso 1 lettera d AP-LDIP con il vigente articolo 96 capoverso 1 lettera b LDIP.

## **5 Ulteriori proposte**

### **5.1 Estensione dei motivi per la competenza sussidiaria svizzera**

ASCE chiede un'estensione dei motivi per la competenza sussidiaria svizzera, «per proteggere i disponenti e il fisco da truffatori e dalla captazione di eredità».

### **5.2 Creazione di una possibilità di impugnare decisioni che prevedono una proroga di foro o una scelta del diritto**

ASCE auspica che nei casi di captazione di eredità sia possibile impugnare in modo «semplice ed efficace» una proroga di foro o una scelta del diritto a favore di uno Stato straniero. Chiede inoltre una modifica delle disposizioni del diritto successorio della LDIP nel caso in cui la revisione in corso del diritto successorio del Codice civile svizzero rendesse più difficile la captazione di eredità nel quadro di testamenti o di contratti successori.

### **5.3 Chiarimenti nella disposizione concernente i provvedimenti conservativi (art. 89 LDIP)**

TG è l'unico Cantone ad aver preso posizione sull'articolo 89 LDIP, per il quale l'avamprogetto non prevede modifiche. Dal suo punto di vista, il testo di legge dovrebbe fissare nel dettaglio le misure contemplate. Il Cantone chiede inoltre di disciplinare il caso in cui le autorità del luogo d'origine in Svizzera del defunto si dichiarano competenti per la liquidazione della successione dopo che l'autorità competente del luogo di situazione dei beni successori ha ordinato provvedimenti conservativi. È ipotizzabile un disciplinamento secondo cui in tali casi

---

<sup>72</sup> VD, FSA, UniNE, VSuc

rimane competente l'autorità del luogo di situazione. Secondo TG, è importante creare chiarezza per le autorità e certezza del diritto per i cittadini. Si tratta di evitare conflitti di competenza sia positivi che negativi.

#### **5.4 Applicazione per analogia dell'articolo 95 cpv. 3<sup>bis</sup> AP-LDIP alla successione reciproca dei coniugi**

UniNE auspica che venga adottata una disposizione secondo cui le persone coniugate o in unione domestica registrata possono sottoporre le loro successioni reciproche a uno dei loro diritti nazionali (per analogia all'articolo 95 capoverso 3<sup>bis</sup> AP-LDIP, primo periodo). Lo scopo è di permettere alle persone interessate di sottoporre le loro successioni allo stesso diritto comune applicato al loro regime dei beni.

#### **5.5 Obbligo di rispettare il diritto alla porzione legittima dello stato successorio**

ASCE chiede di precisare che in caso d'applicazione del diritto determinante per la successione bisogna rispettare anche il suo diritto alla porzione legittima. Quest'ultima è uno strumento importante nella lotta contro la captazione di eredità.

#### **5.6 Elaborazione di un documento ufficiale sui principi svizzeri concernenti la garanzia e la liquidazione della successione**

ASCE chiede che i principi svizzeri concernenti la garanzia e la liquidazione della successione siano stabiliti in un documento ufficiale e trasmessi alle autorità straniere. Lo scopo è di evitare un ulteriore «caso Sibylle Büntner».

#### **5.7 Introduzione dell'obbligo della prova della capacità di disporre dell'ereditando**

ASCE ritiene opportuno che invece di essere solo presunta, come sinora, la capacità di disporre dell'ereditando sia comprovata nel singolo caso. Questa misura intende evitare abusi.

#### **5.8 Introduzione di una disposizione sulla questione della litispendenza**

FSA, UniNE e VSuc propongono di introdurre una disposizione sulla questione della litispendenza.

Secondo la FSA, nella prassi si pone spesso la questione degli effetti giuridici in Svizzera nel caso di una certificazione ereditaria rilasciata all'estero, se allo stesso tempo è stata aperta la successione in Svizzera e una domanda per il rilascio di un certificato ereditario è stata presentata in Svizzera. FSA è favorevole alla soluzione descritta nel rapporto esplicativo del Consiglio federale.

Anche UniNE e VSuc ritengono che sussista un'incertezza giuridica in tale ambito. Secondo loro, la questione ha una grande importanza per la prassi. UniNE rileva che, secondo il suo tenore, l'articolo 9 LDIP si applica soltanto ai procedimenti contenziosi in materia di successione. VSuc propone di precisare nella legge che tale disposizione si applica anche alla procedura successoria.

## 5.9 Adeguamento al regolamento UE sul regime dei beni tra coniugi

In vista del nuovo regolamento UE sul regime dei beni tra coniugi, FSN si chiede se nel quadro della presente revisione si debbano esaminare le disposizioni della LDIP relative al regime dei beni.

## 5.10 Revisione parziale dell'ordinanza sul registro fondiario

VSuc e WW propongono di introdurre nuove disposizioni nell'ordinanza sul registro fondiario secondo cui, in caso di successione sottoposta al diritto di uno Stato di *common law*, sia iscritto come proprietario il cosiddetto «avente diritto temporaneo» (*personal representative*).

## 5.11 Esame dei trattati internazionali con l'Italia e la Grecia

BE, SG, OSE e FSN sono favorevoli all'esame dei trattati bilaterali con l'Italia e la Grecia, promesso nel rapporto esplicativo<sup>73</sup>.

Attirano l'attenzione sul fatto che le normative in questione derogano notevolmente da quelle della LDIP e del regolamento europeo. BE e SG ritengono inoltre che tali disposizioni non siano più adeguate. FSN deplora la mancanza di certezza del diritto in caso di successioni con l'Italia.

## 6 Pubblicità

Secondo l'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (RS 172.061), il pubblico ha accesso alla documentazione e, una volta scaduto il termine per rispondere, ai pareri pervenuti, nonché al rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. La documentazione relativa alla consultazione e i pareri pervenuti sono disponibili su Internet<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Trattato del 22 luglio 1868 di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia e protocollo addizionale (RS 0.142.114.541 e 0.142.114.541.1); convenzione del 1° dicembre 1927 di domicilio e di protezione giuridica tra la Svizzera e la Grecia (RS 0.142.113.721)

<sup>74</sup> <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2018.html>

Allegato

## Elenco dei partecipanti

### Cantoni

<b>AG</b>	Argovia
<b>AI</b>	Appenzello Interno
<b>AR</b>	Appenzello Esterno
<b>BE</b>	Berna
<b>BL</b>	Basilea-Campagna
<b>BS</b>	Basilea-Città
<b>FR</b>	Friburgo
<b>GE</b>	Ginevra
<b>GL</b>	Glarona
<b>LU</b>	Lucerna
<b>NE</b>	Neuchâtel
<b>NW</b>	Nidvaldo
<b>OW</b>	Obvaldo
<b>SG</b>	San Gallo
<b>SH</b>	Sciaffusa
<b>SO</b>	Soletta
<b>TG</b>	Turgovia
<b>TI</b>	Ticino
<b>VD</b>	Vaud
<b>VS</b>	Vallese
<b>ZG</b>	Zugo
<b>ZH</b>	Zürigo

### Partiti

<b>PBD</b>	Partito borghese democratico PBD
<b>PLR</b>	PLR. I Liberali Radicali
<b>PPD</b>	Partito Popolare Democratico PPD
<b>PS</b>	Partito Socialista Svizzero PS
<b>UDC</b>	Unione Democratica di Centro UDC

### Organizzazioni interessate e privati

<b>ANV</b>	Association des notaires vaudois
<b>ASCE</b>	Associazione svizzera contro la caccia all'eredità
<b>ASM</b>	Associazione svizzera dei magistrati
<b>CP</b>	Centre Patronal

<b>FSA</b>	Federazione Svizzera degli Avvocati
<b>FSN</b>	Federazione svizzera dei notai
<b>OSE</b>	Organizzazione degli Svizzeri all'estero
<b>UniNE</b>	Università di Neuchâtel
<b>USAM</b>	Unione svizzera delle arti e mestieri
<b>USS</b>	Unione sindacale svizzera
<b>VSuc</b>	Verein Successio
<b>WW</b>	Walder Wyss AG di Zurigo

### **Rinuncia esplicita ad esprimersi**

- Cantone dei Grigioni
- Cantone di Svitto
- Associazione dei Comuni Svizzeri
- Unione delle città svizzere